

**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA “ENZO FERRARI”
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
“INGEGNERIA DEL VEICOLO” (CLASSE LM-33)**

Art. 1 – Premesse e finalità	1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione	1
Art. 3 – Organizzazione didattica	2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale	2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	4
Art. 9 – Piani di studio	5
Art. 10 – Prova finale	5
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale	6
Art. 12 – Tutorato	6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	7
Art. 15 – Norme finali e transitorie	7

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria del Veicolo (LM-33), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <https://www.unimore.it/it/ateneo/statuto-e-regolamenti>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. L’organo collegiale competente è il Consiglio dei Corsi di Studio, competente per i Corsi di Laurea in Ingegneria del Veicolo e Laurea Magistrale in Ingegneria del Veicolo, di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. Le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione sono consultabili on line sul portale www.university.it, nonché sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a una adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3.
2. In conformità a quanto previsto nell’ordinamento didattico del CdS, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i requisiti curriculari: il possesso della laurea nella classe L-9 è ritenuto requisito curriculare sufficiente. Per i laureati in classi di laurea differenti dalla L-9 è richiesto il conseguimento di almeno 85 cfu nei settori scientifico disciplinari (SSD) come indicato a seguire nella Tabella 1, rispettando i minimi di Tabella 2:

TABELLA 1: Elenco dei SSD nei quali è necessario aver conseguito complessivamente almeno 85 CFU INF/01, ING-INF/05, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, SECS-S/02, CHIM/03, CHIM/07, FIS/01, FIS/03, ING-IND/02, ING-IND/03, ING-IND/04, ING-IND/05, ING-IND/06, ING-IND/07, ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/12, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-

IND/16, ING-IND/17, ING-IND/19, ING-IND/21, ING-IND/22, ING-IND/25, ING-IND/31, ING-IND/32, ING-INF/04, L-LIN/12

TABELLA 2: Numeri minimi di CFU da possedere nei relativi gruppi di SSD

- INF/01, ING-INF/05, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, SECS-S/02, CHIM/03, CHIM/07, FIS/01, FIS/03 : min 32 cfu

- ING-IND/02, ING-IND/03, ING-IND/04, ING-IND/05, ING-IND/06, ING-IND/07, ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/12, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/19, ING-IND/21, ING-IND/22, ING-IND/25, ING-IND/31, ING-IND/32, ING-INF/04: min 48 cfu

Per i candidati con titolo di studio straniero, i requisiti curriculari necessari per l'accesso saranno valutati attraverso l'analisi del curriculum degli studi presentato.

Il possesso dei requisiti curriculari per tutti è verificato da un'apposita Commissione che valuta la carriera del singolo studente e la necessità di eventuali integrazioni curriculari prevedendo, in caso di percorsi non perfettamente coerenti per l'acquisizione delle conoscenze richieste, un percorso integrativo che deve comunque esaurirsi prima della verifica della preparazione personale di cui al successivo comma 3.

Le modalità di accertamento sono dettagliatamente pubblicizzate, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso.

2. Gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere una adeguata preparazione iniziale che viene considerata soddisfatta se:

- studenti con titolo di studio italiano: lo studente ha conseguito un voto di laurea non inferiore a 90/110;
- studenti con titolo di studio straniero: laurea di primo livello o di durata almeno triennale o di altro titolo riconosciuto idoneo e conseguita all'estero, e se la carriera dello studente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. titolo conseguito con voto superiore ai $\frac{2}{3}$ del massimo previsto
 - b. media dei voti degli esami superiore ai $\frac{2}{3}$ del massimo previsto
 - c. titolo con voto equivalente a D o superiore su scala ECTS
 - d. titolo con voto equivalente Grade Point Average pari a 2.0 o superiore
 - e. titolo con voto superiore al decimo percentile per la facoltà o ateneo.
- per tutti è richiesto inoltre il possesso di competenze linguistiche equiparabili al livello B1 del QCER per la lingua inglese. E' previsto, per gli studenti ammessi con un competenze di livello inferiore al B2, prima del conseguimento della laurea magistrale, l'obbligo di acquisire tali competenze equiparabili al livello B2, tramite attività formative a cui corrisponde adeguata attribuzione di cfu universitari.

La preparazione del singolo studente viene verificata da un'apposita Commissione che ne valuta l'adeguatezza entro la scadenza ultima per l'iscrizione al CdS.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento. Le relative informazioni sono pubblicate sul portale www.university.it, nonché sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili sul portale www.university.it nonché sul sito <https://www.ingmo.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale-informazioni-general/ingegneria-del-veicolo>. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili sul portale www.university.it nonché sul sito Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute dell'11/06/2024 e del 12/06/2024

<https://www.ingmo.unimore.it/it/didattica/organizzazione-didattica>

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento.

L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) caratterizzanti;
- 2) affini o integrative;
- 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata la competenza di livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la lingua inglese secondo le seguenti modalità:

- su certificazione riconosciuta del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento,
- superamento esame universitario/prova organizzata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di analogo livello.

I risultati degli stages/tirocini vengono verificati, di norma, attraverso una relazione sull'attività svolta, valutata dal tutor scientifico.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal docente responsabile dello scambio, che proporrà al CCdS una delibera di riconoscimento. Per i riconoscimenti, si tiene conto della coerenza complessiva dell'intero piano di studi seguito all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, non necessariamente della perfetta corrispondenza di contenuti tra le singole attività formative.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

Possono essere previste propedeuticità obbligatorie tra esami, con l'intento di indicare le competenze utili

alla piena fruizione della didattica impartita: tali propedeuticità ~~sono indicate~~ possono essere indicate al link <https://www.ingmo.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale-informazioni-general/ingegneria-del-veicolo>.

7. Per ogni attività formativa devono essere previsti almeno sei appelli, collocati ad almeno 15 giorni di distanza uno dall'altro, consentendo agli studenti di partecipare a tutti i sei appelli previsti.

Le date degli appelli d'esame di profitto vengono individuate con congruo anticipo, ovvero almeno 30 giorni prima della fine delle lezioni, nel rispetto delle normative ministeriali.

Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso e per tutti quelli che abbiano terminato le attività didattiche degli insegnamenti previsti dal CdS, possono essere previsti appelli straordinari durante i periodi di lezione, su richiesta degli interessati, ferma restando la possibilità di partecipare a tutti gli altri appelli senza limitazioni.

Un appello deve essere previsto, su richiesta dei laureandi interessati a cui manca un solo esame, nei tempi utili per la presentazione della domanda di laurea: questo appello straordinario dovrà essere richiesto, da parte dei laureandi interessati, almeno tre settimane prima della data di consegna della domanda di laurea alla Segreteria Studenti.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 8 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade dallo status di iscritto qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza degli studi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute entro il termine ultimo previsto per le iscrizioni.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo il seguente criterio: se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta non può essere inferiore al 50%.

Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

Per l'eventuale riconoscimento dei CFU, il CCdS competente esamina la carriera didattica pregressa dello studente sulla base dei seguenti criteri:

- analisi dei programmi svolti,
- numero complessivo di ore di didattica svolte,
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari (o, in assenza di essi, delle discipline) e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi

Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute dell'11/06/2024 e del 12/06/2024

specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere favorendo comunque la mobilità degli studenti.

Il CCdS competente provvede quindi ad individuare l'anno di Corso al quale lo studente deve essere iscritto ed eventualmente ad individuare percorsi dipendenti dai requisiti curriculari soddisfatti e/o dal risultato della verifica della personale preparazione (comunque senza attività formative aggiuntive).

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo. In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i; in particolare, in caso di esame integrativo, il voto finale deriverà dalla media pesata del voto ottenuto nell'esame integrativo e del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.

3. Nel caso in cui uno studente iscritto al CdS chieda il riconoscimento di un singolo insegnamento superato presso un altro Ateneo e previsto come obbligatorio nell'offerta didattica programmata, il CCdS o la commissione preposta valuta discrezionalmente se concedere o meno il riconoscimento dei relativi CFU.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti devono presentare un piano di studio individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate mediante compilazione del piano degli studi, di norma via web.

Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Nel caso uno studente non presenti, nei tempi previsti dal successivo comma, un piano degli studi, il CCdS può assegnare d'ufficio un piano degli studi standard statutario.

3. La presentazione di piani di studio avviene durante il II anno di corso; i termini per la presentazione di piani di studio (entro comunque il 30 gennaio) sono stabiliti annualmente dal Dipartimento.

4. Il piano di studio compilato via web scegliendo solo attività formative del CdS si intende automaticamente approvato. Il CCdS valuta, invece, i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva non oltre il 15 marzo. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio inviando una richiesta scritta al Presidente del CCdS entro il 15 Maggio.

Art. 10 – Prova finale

1. La laurea magistrale si consegue previo superamento della Prova Finale. Per accedere alla Prova Finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal CdS.

La prova finale è finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale e consiste nella discussione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente relatore. In particolare la prova finale può consistere:

- a. nella presentazione e discussione di un progetto, comprendente di norma una parte sperimentale e di laboratorio, sviluppato sotto la supervisione di un docente relatore;
- b. nella presentazione e discussione dell'attività svolta, sotto la supervisione di un docente relatore, presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri enti pubblici o privati.

La Prova Finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

Gli studenti, dopo aver superato tutti gli esami obbligatori del I anno o avere acquisito almeno 75 cfu,

richiedono al CCdS l'approvazione dell'assegnazione dell'argomento della tesi e del nominativo del relatore. Se decorso il termine di 1 mese dalla presentazione della domanda di assegnazione della tesi, non sia data specifica comunicazione di rigetto da parte del CCdS, debitamente motivata, la domanda si intende accolta.

3. La Commissione di Laurea Magistrale è nominata dal Direttore di Dipartimento su proposta del Presidente del CCdS ed è composta secondo i seguenti criteri:

- a. la Commissione è composta da cinque membri indicati tra i professori di prima e di seconda fascia e ricercatori di norma afferenti al CdS. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Dipartimenti diversi da quelli del corso di studio cui sono iscritti i candidati, professori a contratto presso il Dipartimento nell'anno accademico interessato, e cultori della materia fino a un massimo di due membri;
- b. le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del CdS, ovvero dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo, ovvero in assenza di professori di prima fascia, dal professore di seconda fascia più anziano nel ruolo.

La Commissione valuta la prova finale e, in caso di superamento della stessa, assegna per la prova finale un punteggio intero da 0 a 7 centodecimi tenendo conto della qualità del lavoro svolto e della capacità espositiva dimostrata.

La Commissione di Laurea verifica inoltre la coerenza fra CFU assegnati ed impegno per la stesura della tesi; eventuali criticità saranno segnalate dalla Commissione al Presidente di CdS, che ne terrà traccia per attivare azioni correttive ove necessario; i docenti relatori sono altresì tenuti a monitorare la preparazione dell'elaborato e garantire la coerenza tra l'impegno della tesi ed i CFU assegnati.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. La Commissione di Laurea Magistrale effettua la valutazione conclusiva secondo i criteri seguenti:

- a. prende atto della media ponderata delle votazioni conseguite negli esami, arrotondata all'intero più vicino;
- b. prende atto del punteggio, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;
- c. prende atto della delibera del Senato Accademico del 12/04/2022, assegnando un punto di bonus a tutti coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment";
- d. calcola la somma dei punteggi di cui alle voci a) b) e c);
- e. può assegnare, all'unanimità, la lode nel caso in cui la media ponderata delle votazioni conseguite negli esami, arrotondata all'intero più vicino, sia almeno uguale a 105 e la somma della media arrotondata e del voto della prova finale sia uguale o superiore a 110.

Il voto finale di laurea magistrale è la somma di cui al punto d), con l'eventuale concessione della lode di cui al punto e).

Il Presidente della Commissione di laurea magistrale comunica al candidato il voto finale di laurea magistrale mediante proclamazione pubblica.

4. È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS e la Commissione Qualità del Dipartimento, vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il Dipartimento (o Scuola) è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi <https://www.unimore.it/> e <https://www.ingmo.unimore.it/it/didattica> → Ingegneria Informatica.
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.